

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Revocazione: onere di dimostrare che l'ignoranza, senza colpa, dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano sia dipesa da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore

Per giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito; incombe pertanto su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (nel caso di specie, gli atti ritenuti decisivi e prodotti sono costituiti non già da atti privati reperiti casualmente in qualche cassetto ed occultati dalla controparte, bensì atti depositati presso il Registro successioni della Pretura di Milano e presso l'Archivio notarile; l'accesso a detti registri, notoriamente esistenti proprio al fine di consentire a chiunque di conoscere lo stato delle successioni ereditarie, ben poteva essere fatto nel corso del giudizio che oggi si chiede di revocare; il giudice afferma che appare ben difficile affermare la sussistenza di cause di forza maggiore nella non acquisizione di atti contenuti in pubblici registri).

NDR: in tal senso Cass. n. 885 del 16/01/2018.

Tribunale di Milano, sentenza del 27.12.2019, n. 11973

...omissis...

Deve preliminarmente disporsi la espunzione dei documenti prodotti da parte convenuta con gli scritti difensivi finali, in quanto tardivi ed irrituali.

Nel merito, la domanda di revocazione è infondata e come tale deve essere disattesa.

Come noto, l'art. 395 c.p.c. comma 1, n. 3) consente la revocazione della sentenza "se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore o per fatto dell'avversario".

Circa la decisività dei documenti allegati, deve darsi atto che nessuna delle parti ha prodotto gli atti del procedimento dal quale è scaturita la sentenza *omissis*, oggetto di revocazione, circostanza che, di per sé, rende difficile al giudicante l'accertamento di questo elemento. Risulta prodotta in atti la sola sentenza e dalla lettura della stessa, ed in specie dalle conclusioni delle parti ivi riportate, è possibile desumere il petitum richiesto.

Le dette conclusioni si riportano per comodità espositiva: *omissis* Dalla lettura di dette conclusioni, sembra emergere che oggetto del giudizio non sia stato in alcun modo la ricostruzione dell'Asse ereditario scaturito a seguito del decesso della *omissis* e, successivamente, delle sue tre figlie, bensì la mera divisione dell'immobile, a suo tempo intestato alla *omissis* e goduto dal *omissis*. Le parti, infatti, a tale data, sembra abbiano dato per scontato che si fosse aperta la successione ereditaria legittima, con conseguente suddivisione delle quote in misura pari a 1/3 per ciascuna delle tre figlie e successivo riparto fra gli eredi di queste. L'avvenuto ritrovamento pertanto degli atti di rinuncia all'eredità sottoscritti dalle *omissis* risulterebbe pertanto, sotto tale profilo, irrilevante alla decisione di detto giudizio. Il condizionale è peraltro d'obbligo, posto che, come già osservato, non risultano prodotti gli atti del giudizio medesimo.

Anche a volere comunque ritenere detta circostanza decisiva per la decisione, occorre rilevare che ai fini dell'accoglimento della revocazione occorre dare prova di non aver potuto produrre in giudizio i documenti "per cause di forza maggiore o per fatto dell'avversario".

La Suprema Corte, sul punto, è pacifica nel ritenere "inammissibile l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., quando la parte abbia recuperato tardivamente il documento decisivo per fatto imputabile a sua negligenza. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15242 del 12/09/2012).

Nel caso di specie, gli atti ritenuti decisivi e prodotti sono costituiti non già da atti privati reperiti casualmente in qualche cassetto ed occultati dalla controparte, bensì atti depositati presso il Registro successioni della Pretura di Milano e presso l'Archivio notarile; l'accesso a detti registri, notoriamente esistenti proprio al fine di consentire a chiunque di conoscere lo stato delle successioni ereditarie, ben poteva essere fatto nel corso del giudizio che oggi si chiede di revocare.

La giurisprudenza a tal fine, ritiene che "Per giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità, non dovuta a sua colpa, di produrre i documenti nel giudizio di merito; incombe pertanto su chi agisce in revocazione l'onere di dimostrare che, fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza, l'ignoranza dell'esistenza dei documenti e del luogo ove essi si trovavano non sia dipesa da sua colpa, ma da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 885 del 16/01/2018). Appare ben difficile affermare la sussistenza di cause di forza maggiore nella non acquisizione di atti contenuti in pubblici registri.

Ad abundantiam, come ben osservato da parte *omissis*, la rinuncia alla eredità da parte della *omissis* non avrebbe in ogni caso comportato il subentro, nella relativa quota, della sorella *omissis*, bensì la trasmissione in capo alla figlia *omissis* del diritto di accettare, e, conseguentemente, il diritto della stessa a richiedere la divisione della comunione ereditaria instauratasi sul bene di via *omissis* già di proprietà della *omissis*.

La domanda dell'attore *omissis* va pertanto respinta.

I convenuti hanno altresì chiesto al giudice di disporre la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. L'accoglimento della detta domanda presuppone, come noto, la sussistenza di mala fede o colpa grave. Nel caso di specie, ritiene il giudicante che detto accertamento non sussista. Va

infatti rilevato che ove il *omissis* si fosse a suo tempo attivato per verificare la esistenza di rinunce (che avrebbero comportato, quanto meno, la diversa distribuzione della quota di *omissis*), il giudizio a suo tempo instaurato (nel quale presumibilmente si darebbe discusso delle quote) avrebbe avuto un esito in parte difforme. Si ritiene per tali motivi di dover respingere la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti.

La parallela domanda proposta dall'attore va invece respinta, atteso l'esito del giudizio che ha disatteso la domanda principale, ritenendo quindi fondate le difese dei convenuti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda di revocazione proposta da *omissis* avverso la sentenza *omissis*; respinge le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dall'attore e dai convenuti; condanna altresì la parte attrice *omissis* a rimborsare alla parte convenuta *omissis* le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso, , oltre i.v.a., se dovuta c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Cotelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

